



# COMUNE DI OLLASTRA

**Regolamento  
per la disciplina delle prestazioni a pagamento  
del personale di polizia municipale  
a favore di iniziative di carattere privato  
che incidono sulla sicurezza  
e sulla fluidità della circolazione**

(art. 22 comma 3 bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50,  
come modificato dalla L. di conversione 21 giugno 2017 n. 96)

## **Indice**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 – Soggetti organizzatori e prestazioni.....	2
Articolo 3 – Casi di esclusione .....	2
Articolo 4 – Priorità dei servizi di istituto destinati alla collettività e non obbligatorietà della prestazione del servizio nell’interesse dei privati .....	3
Articolo 5 – Istruttoria.....	3
Articolo 6 – Divieti .....	4

\*\*\*

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di autorizzazione, esecuzione e rimborso delle spese relative a prestazioni a pagamento in materia di sicurezza e fluidità della circolazione rese a favore di privati dal personale di polizia locale nel territorio dell’ente, in conformità al disposto dell’art. 22 comma 3 bis del D.L. 24.04.2017 n. 50, come modificato dalla legge di conversione 21.06.2017 n. 96.

2. I servizi di viabilità della polizia locale, quando rivestono carattere prevalentemente privato e non sussiste pericolo imminente per l’incolumità pubblica o privata, possono essere effettuati a pagamento su richiesta dei privati, nei casi e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

### **Articolo 2 – Soggetti organizzatori e prestazioni**

1. La Polizia Locale può effettuare prestazioni di viabilità a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione - esclusivamente su aree soggette alla disciplina del C.d.S - nell’interesse di persone fisiche o giuridiche private (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: società di persone o di capitali; organizzazioni; associazioni, anche non riconosciute; comitati, anche spontanei; gruppi sportivi e associazioni sportive dilettantistiche)

2. I servizi di viabilità a pagamento sono effettuati in occasione di eventi, quali (sempre a titolo esemplificativo):

- a) sagre, fiere, mostre, conferenze, celebrazioni non istituzionali;
- b) manifestazioni di intrattenimento, sportive (anche dilettantistiche o amatoriali), folkloristiche o culturali, spettacoli, concerti, cerimonie (anche religiose);
- c) manifestazioni di promozione commerciale;
- d) altre attività di carattere privato che incidano sulla viabilità pubblica.

### **Articolo 3 – Casi di esclusione**

1. Sono da considerarsi di prevalente od esclusivo interesse pubblico e, pertanto, non sottoposte all’obbligo di pagamento delle tariffe, le prestazioni di viabilità fornite nei seguenti casi:

- a) prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali quali, ad esempio, l’attività di pronto intervento e quella di rilevazione di infortunistica stradale;

- b) prestazioni rientranti tra i servizi pubblici a domanda individuale già disciplinati da apposita normativa;
- c) prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri comandi erogate conformemente al disposto della L. 7/3/1986 n. 65;
- d) circostanze in cui sussista pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata;
- e) manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- f) manifestazioni organizzate dallo Stato e da altri Enti Pubblici;
- g) manifestazioni di natura elettorale;
- h) viabilità per lavori commissionati dal Comune o da altri Enti Pubblici;
- i) cerimonie funebri.

2. La concessione del patrocinio comunale all'evento, ovvero di contributi economici al soggetto organizzatore da parte dell'Amministrazione Comunale, non sarà sufficiente per ritenere la manifestazione rientrante fra quelle organizzate direttamente di cui alla precedente lettera e) del comma 1, che prevedono esclusione dal pagamento.

#### **Articolo 4 – Priorità dei servizi di istituto destinati alla collettività e non obbligatorietà della prestazione del servizio nell'interesse dei privati**

1. Le prestazioni rese dal personale di Polizia Locale per iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e fluidità della circolazione non costituiscono un obbligo per l'ente né per i suoi dipendenti.
2. I servizi istituzionali di Polizia Locale per attività di pubblico interesse rivolte alla collettività e al territorio costituiscono la priorità e, pertanto, l'ufficio valuterà di volta in volta l'ammissibilità delle richieste di servizi di viabilità nell'interesse di privati, tenuto conto dell'effettiva disponibilità di personale, attrezzature e mezzi per il servizio richiesto, senza che il richiedente possa vantare un diritto all'esecuzione della prestazione.

#### **Articolo 5 – Istruttoria**

1. Le domande per richiedere i suddetti servizi di viabilità, redatte sull'apposito modello allegato al presente regolamento, vanno presentate all'ufficio Polizia Locale del Comune con un anticipo minimo di 30 giorni antecedenti l'evento per il quale si richiedono le prestazioni. Esse devono indicare:
  - a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
  - b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
  - c) le generalità del richiedente, complete di Codice fiscale o Partita Iva;
  - d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
  - e) l'ubicazione della località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
  - f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari.
2. L'ufficio valuta l'istanza ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e comunica, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'esito positivo dell'istruttoria e l'ammontare dell'importo necessario a rimborsare il costo del servizio ovvero, in caso di esito negativo, le sintetiche motivazioni del diniego.
3. Il soggetto autorizzato è tenuto a versare l'intera somma alla Tesoreria Comunale, indicando la causale del versamento, e a fornire prova dell'avvenuto pagamento consegnando all'ufficio Polizia Locale la ricevuta di versamento entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di

autorizzazione e, comunque, prima dello svolgimento del servizio richiesto. L'esecuzione del servizio è comunque subordinata all'avvenuto pagamento da parte dell'autorizzato nella misura stabilita nella di cui al comma 2.

4. Le tariffe relative all'impiego del personale di Polizia Locale fuori dall'orario di servizio sono quelle stabilite dalla contrattazione nazionale collettiva in vigore al momento della prestazione, e sono comprensive degli oneri retributivi e previdenziali da corrispondere al personale, nonché degli altri oneri a carico dell'Ente.

5. A prestazione eseguita, l'ufficio provvede al controllo dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate e, qualora rilevi uno scostamento tra le ore prestate e quelle richieste, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, chiedendo l'integrazione dell'importo versato (in caso di prestazione oraria superiore a quella richiesta) o per disporre la restituzione della differenza (in caso di prestazione minore rispetto a quella preventivata).

6. L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 (dieci) giorni dall'evento; i rimborsi sono disposti d'ufficio con provvedimento del Responsabile del Servizio.

#### **Articolo 6 – Divieti**

1. È vietata la prestazione di servizi richiesti dai privati in assenza del correlativo versamento della tariffa nella misura fissata.

2. È vietata l'elargizione di somme di denaro o altre utilità a corrispettivo delle prestazioni effettuata al di fuori della tariffa stabilita.